



Comune di Cattolica



Provincia di Rimini

P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net> - PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 1: SERVIZI FINANZIARI – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE – ECONOMATO,
ACQUISTI INTERNI, PARCOMETRI – TURISMO, SPORT, MANIFESTAZIONI – TRIBUTI – PARTECIPATE,
FARMACIE – CONTRATTI E GESTIONE DEMANIALE – MANUTENZIONI E DECORO URBANO – URP
PROTOCOLLO, ARCHIVIO, MESSI – SISTEMI INFORMATIVI

Settore 1: Ufficio Tributi

Disciplinare di gara

Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate dei Comuni di Cattolica e di Misano Adriatico

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 985 del 13.12.2022 del Comune di Cattolica e delibera di Giunta n. 145 del 07.12.2022 del Comune di Misano Adriatico, è stato deliberato che il Comune di Cattolica, in qualità di Comune capofila, proceda all'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di riscossione coattiva delle entrate dei Comuni di Cattolica e Misano Adriatico.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (in seguito: sito) e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Cattolica/Comune di Misano Adriatico
[codice NUTS ITH59]

CIG Comune di Cattolica: 953955302D;

CIG Comune di Misano Adriatico: 9539599621;

CPV 79940000-5 – Servizi di organismi di riscossione.

Il Responsabile del procedimento del Comune di Cattolica e della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la Dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore 1 del Comune di Cattolica, Tel. 0541/966566, mail: rufersclaudia@cattolica.net

Il Responsabile del procedimento del Comune di Misano Adriatico, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la Dott.ssa Debora Dionigi Fabbri, Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Misano Adriatico, Tel. 0541/618454, mail: d.dionigi@comune.misano-adriatico.rn.it

Punto di contatto relativamente alla procedura di gara: Ufficio Contratti del Comune di Cattolica – email: contratti@cattolica.net

Punto di contatto tecnico del Comune di Cattolica: Dott. Mauro Frutteti dell'Ufficio Tributi – Tel. 0541/966601 - email: fruttetimauro@cattolica.net

Punto di contatto tecnico del Comune di Misano Adriatico: Dott.ssa Debora Dionigi Fabbri, come sopra generalizzata.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

Sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia-Romagna (Sater)

Per l'espletamento della presente gara, ci si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito Piattaforma), accessibile dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, de D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione alla Piattaforma con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione relativi alla presente procedura devono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE tramite la Piattaforma e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti in firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà dell'invio di documenti in formato cartaceo.

Si raccomanda di utilizzare per la compressione dei file esclusivamente il formato "ZIP". Nessun altro formato sarà ammesso.

Registrazione delle Ditte

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla Piattaforma, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili al sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>.

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera di invito, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara e suoi allegati:
 - Allegato A) - Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;*
 - Allegato B) – DGUE;*
 - Allegato C) – Patto di integrità;*
 - Allegato D) - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;*
 - Allegato E) - Modello offerta economica;*
 - Allegato F) – Matrice dei rischi;*
 - Allegato G) - Piano economico finanziario Comune di Cattolica*
 - Allegato H) – Piano economico finanziario Comune di Misano Adriatico;*
 - Allegato I) - Modulo attestante versamento imposta di bollo;*
 - Allegato L) - Elenco del personale uscente per l'applicazione della clausola sociale.*

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.cattolica.net> – www.comune.misano-adriatico.rn.it - Amministrazione Trasparente – Bandi gara e sulla piattaforma SATER.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Comune capofila e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare la concessione; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente gara è la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali di Cattolica e Misano Adriatico, come sotto dettagliatamente descritto:

<i>Descrizione Lotto</i>	<i>Importo a base di gara (esclusa IVA)</i>	<i>Importo complessivo della concessione (esclusa IVA)</i>	<i>CIG</i>
LOTTO 1 - COMUNE DI CATTOLICA	€ 160.888,00	€ 645.633,47	953955302D
LOTTO 2 - COMUNE DI MISANO ADRIATICO	€. 132.890,33	€. 524.939,87	9539599621

L'importo contrattuale è pari all'importo complessivo offerto, quale ribasso sulla base d'asta complessiva per ciascun lotto, di cui sopra.

Le modalità, le caratteristiche tecniche e le tipologie degli interventi sono descritte dettagliatamente nel Capitolato, al quale si fa esplicito rinvio.

Ciascun concorrente può partecipare per uno o entrambi i lotti.

La concessione ha ad oggetto, nello specifico, il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie, extra-tributarie e patrimoniali del Comune di Cattolica e del Comune di Misano Adriatico non riscosse a seguito della attività di riscossione e poste in essere dai competenti uffici comunali. Per somme non riscosse si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le entrate tributarie, le entrate in violazione al Codice della Strada, le entrate patrimoniali (servizi a domanda individuale, canoni, affitti, contributi, oneri, sanzioni per violazioni di legge, regolamenti, ordinanze, ecc.) e altro di competenza del Comune, compresi eventuali accessori.

La procedura di gara s'intende in ogni caso riferita a tutte le entrate comunali che dovessero succedersi nel corso della durata contrattuale per effetto di provvedimenti normativi. Le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente e con le modalità previste nel Capitolato speciale, nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Resta in capo ai singoli Comuni la facoltà, ad insindacabile giudizio, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, di non affidare la riscossione coattiva di alcune entrate al Concessionario e di affidarsi a strumenti alternativi, quali, ad esempio, ruolo coattivo (D.Lgs. 112/1999), procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile o ingiunzione fiscale diretta.

Norme applicabili: ai sensi dell'art. 164 del Codice, alla presente procedura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II del Codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle offerte, alle modalità di esecuzione.

La procedura di gara risponde, altresì, alle disposizioni previste dal presente disciplinare e per quanto non regolato, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie.

Al concessionario sarà riconosciuta una percentuale (compenso) da applicarsi agli importi che saranno realmente incassati per le entrate oggetto della concessione, oltre alle "Spese di notifica ed esecutive" di cui al comma 803, lettera b), dell'art. 1 della legge 160/2019.

Il servizio dovrà essere espletato conformemente a quanto stabilito nel Capitolato Speciale (ALL. D).

Il valore complessivo della concessione, quale compenso da erogarsi al Concessionario, oltre al rimborso delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari ed esecutive, di cui al D.M. 21 novembre 2000, stimato in base al disposto dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016 e commisurato ai prezzi posti a base di gara, viene definito per ciascuno lotto, come segue:

LOTTO 1 - COMUNE DI CATTOLICA:

€ 645.633,47 (seicentoquarantacinquemilaseicentotrentatre/47), così ripartito:

€ 553.400,12 (cinquecentocinquantatremilaquattrocento/12), oltre ad IVA, per la durata della concessione, così come stabilita all'art. 2 del Capitolato Speciale;

€ 92.233,35 (novantaduemiladuecentotrentatre/35), oltre ad IVA, per l'attivazione dell'eventuale proroga del contratto nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

LOTTO 2 - COMUNE DI MISANO ADRIATICO:

€ 524.939,87 (cinquecentoventiquattromilanovecentotrentanove/87), così ripartito:

€ 449.948,46 (quattrocentoquarantanovemilannovecentoquarantotto/46), oltre ad IVA, per la durata della concessione, così come stabilita all'art. 2 del Capitolato Speciale;

€ 74.991,41 (settantaquattromilanovecentonovantuno/41), oltre ad IVA, per l'attivazione dell'eventuale proroga del contratto nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

Esso è determinato, ai sensi del citato art. 167 del Codice, dalla presunta totalità dei ricavi generata dallo sfruttamento della gestione del servizio in oggetto, **per la durata stabilita di 108 mesi**, fermo restando l'obbligo per l'operatore economico partecipante, di produrre un proprio **PEF da cui risulterà il valore della concessione, correlato alla propria organizzazione imprenditoriale.**

Attesa l'aleatorietà sull'importo reale delle riscossioni, sul numero delle partite che costituiranno l'effettivo carico annuale nonché, allo stato attuale, della percentuale del compenso, a base d'asta sono posti i seguenti valori per ogni lotto:

LOTTO 1 - COMUNE DI CATTOLICA:

- una percentuale del 6,76%, a titolo di compenso, che sarà oggetto di ribasso da parte dei concorrenti, sull'importo effettivamente riscosso (al netto degli interessi di mora, delle spese di notifica e di procedura), per un valore stimato, di € 137.904,00 (centotrentasettemilanovecentoquattro/00), IVA esclusa, per la durata della concessione, oltre ad € 22.984,00 (ventiduemilanovecentoottantaquattro/00), IVA esclusa, in caso di attivazione dell'eventuale proroga del contratto nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario;

- la percentuale del 95% delle misure previste dalla Tabella A) del D.M. 21.11.2000 e s.m.i., in materia di rimborso al Concessionario delle spese relative alle procedure cautelative ed esecutive rivelatesi infruttuose; in tale ipotesi, dovrà essere offerto un ribasso espresso in un unico valore percentuale da applicarsi ad ogni tipologia di spesa.

L'importo delle riscossioni sopra indicato e' stimato sulla base dei dati storici anni 2017/2022.

LOTTO 2 - COMUNE DI MISANO ADRIATICO:

- una percentuale del 6,76%, a titolo di compenso, che sarà oggetto di ribasso da parte dei concorrenti, sull'importo effettivamente riscosso (al netto degli interessi di mora, delle spese di notifica e di procedura), per un valore stimato, di € 113.906,00 (centotredicimilanovecentosei/00), IVA esclusa, per la durata della concessione, oltre ad € 18.984,33 (diciottomilanovecentoottantaquattro/33), IVA esclusa, in caso di attivazione dell'eventuale proroga del contratto nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario;

- la percentuale del 95% delle misure previste dalla Tabella A) del D.M. 21.11.2000 e s.m.i., in materia rimborso al Concessionario delle spese relative alle procedure cautelative ed esecutive rivelatesi infruttuose; in tale ipotesi, dovrà essere offerto un ribasso espresso in un unico valore percentuale da applicarsi ad ogni tipologia di spesa.

L'importo delle riscossioni sopra indicato e' stimato sulla base dei dati storici anni 2017/2022.

In considerazione della tipologia della concessione oggetto del presente procedimento, non sussistono rischi da lavorazioni interferenti, pertanto, come chiarito dall'Autorità di Vigilanza con propria determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, i cui costi sono pari a zero. Restano salvi, in capo al concessionario, il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al citato D. Lgs. 81/2008.

La concessione è finanziata come indicato nelle Determinazioni a contrarre di ciascun Comune.

Gli importi posti a base della concessione comprendono i costi della manodopera che i Comuni hanno stimato come segue:

- Comune di Cattolica - €. 667.936,38=;

- Comune di Misano Adriatico - €. 524.275,00=;

calcolati sulla base delle voci indicate nei Piani economici finanziari, relativamente ai costi per il personale, ivi compresi quelli del personale del front-office, del call center e del contact center.

4. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E ALLOCAZIONE RISCHI

La concessione del servizio in oggetto assume a riferimento il piano economico-finanziario (PEF) presentato dal concessionario in sede di gara, facendo riferimento ai modelli predisposti dai Comuni di Cattolica e Misano Adriatico (Allegati G ed H), che rappresentano un'analisi economico-finanziaria della concessione e ne valutano le potenzialità in termini sia di convenienza economica che di sostenibilità finanziaria, avendo inoltre la funzione di fornire ai concorrenti uno schema di riferimento per l'elaborazione del proprio piano economico-finanziario, sulla cui base, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs. 50/2016, essi si assumeranno totalmente il rischio operativo della concessione.

Il PEF evidenzia, in particolare, che:

- a) la totalità dei ricavi di gestione del Concessionario proviene dalla vendita dei servizi in oggetto resi al mercato;
- b) la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano economico-finanziario;

- c) in base a quanto previsto dal piano economico-finanziario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. zz) e dell'art. 165, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il Concessionario assume in carico a sé, integralmente, il rischio operativo inerente la gestione delle attività oggetto della concessione, come evidenziato nella Matrice dei rischi (ALL. F);
- d) in caso di eventuale revisione del piano economico-finanziario, la stessa deve avvenire assicurando la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Ai sensi dell'articolo 171, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n.50/2016, la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario.

Il PEF proposto, oltre a costi e ricavi, dovrà essere integrato dal calcolo degli indici finanziari per la stima e la valutazione dell'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione, come da Linee Guida n. 9 di ANAC:

- a) calcolo del Costo medio ponderato del capitale (WACC);
- b) analisi della redditività della concessione: Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto.

Per il calcolo del WACC, dovranno essere esposti tutti gli elementi che concorrono a determinare il costo medio ponderato del capitale (WACC) in funzione della leva finanziaria adottata; ai fini del calcolo del VAN di progetto dovrà essere pertanto utilizzato un tasso di sconto pari al suddetto WACC.

Per gli indicatori di redditività e di bancabilità, i concorrenti dovranno rappresentare la redditività della concessione attraverso il calcolo dei seguenti indicatori di redditività:

- Valore Attuale Netto ("VAN");
- Tasso Interno di Rendimento ("TIR").

Analiticamente il VAN di Progetto è determinato dalla somma algebrica dei flussi di cassa associati al progetto attualizzati al tasso corrispondente al costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital - WACC).

Viene richiesto, pertanto, ai Concorrenti di calcolare il valore del VAN e TIR di progetto sulla base dei flussi di cassa e di rispettare le seguenti condizioni:

- il VAN di Progetto, riferito al periodo di concessione, dovrà essere tendente allo zero;
- il TIR di Progetto, riferito al periodo di concessione, non dovrà essere inferiore al WACC.

4.1 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione, con riferimento alla consegna delle liste di carico da parte di ciascun Ente, avrà durata di 3 (tre) anni e decorrerà, presumibilmente, dalla data di stipula del contratto o, in caso di necessità o urgenza, dall'adozione di apposito provvedimento dirigenziale, previa costituzione del deposito cauzionale, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Relativamente alle liste di carico trasmesse entro il triennio suddetto o entro l'eventuale proroga, di cui al successivo punto 5, il Concessionario dovrà, comunque, portare a termine il servizio di riscossione coattiva, effettuando l'incasso e/o le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo, nonché definendo ogni attività connessa e conseguente, fino alla presentazione delle comunicazioni d'inesigibilità, di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale, procedendo, quindi, per ogni lista consegnata entro il primo semestre di ogni anno, alla conclusione di ogni procedimento entro il 30/06 del terzo anno successivo alla consegna, mentre, per ogni lista di carico consegnata nel secondo semestre di ogni anno, entro il 31/12 del terzo anno.

Inoltre, come meglio indicato al richiamato art. 9 del Capitolato Speciale, i Comuni, entro 18 mesi dalla presentazione della relativa comunicazione, riconoscono il rimborso delle spese sostenute dal Concessionario per lo svolgimento delle procedure.

Pertanto, la durata complessiva è di 90 mesi, rispetto ai quali, solo nei primi 36 gli Enti consegneranno le liste di carico; entro i successivi 36 mesi il Concessionario, a conclusione di ogni attività, presenterà le relative comunicazioni d'inesigibilità e, entro 18 mesi dalla presentazione delle stesse, gli Enti rimborseranno le spese. E' escluso ogni tacito rinnovo.

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, i Comuni non abbiano ancora provveduto ad aggiudicare i servizi per il periodo successivo, il contratto verrà prorogato ed il concessionario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni dei servizi affidati, per un periodo presumibile di sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune concedente (art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre e, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre (art. 8, comma 5, lett. a-ter della Legge n. 120/2020); a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai

retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità/Protocolli di legalità e il mancato rispetto degli stessi, costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012 e dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i..

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA VALIDI PER ENTRAMBI I LOTTI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV, Sezione A, punto 1.

- b) **iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni**, istituito presso il Ministero delle Finanze con art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e disciplinato dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 (iscrizione all'Albo Ministeriale). L'iscrizione nell'albo deve essere quella della categoria che include i soggetti con capitale sociale interamente versato pari o superiore a € 2.500.000,00 per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei Comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti (salvo che non si tratti di soggetti a prevalente partecipazione pubblica, ai quali non si applica la misura minima di capitale, come previsto dal comma 13 sexies dell'art. 38 della Legge 122/2010, di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78), ovvero essere un operatore dello Stato membro stabilito in un paese dell'Unione europea che esercita l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e che deve presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del suo Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza del requisito equivalente a quello previsto dalla normativa italiana di settore. Tutte le informazioni relative all'iscrizione all'Albo sono rilevabili sul sito del Ministero delle Finanze, in particolare nella sezione: <https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/albo-dei-gestori-dellaccertamento-e-della-riscossione-dei-tributi-locali/page/>. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. In caso di raggruppamento di imprese, ciascuna impresa dovrà possedere detta iscrizione.

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV, Sezione A, punto 2.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- c) Capitale sociale minimo interamente versato non inferiore ad € 2.500.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 807, lettera a) della Legge 160/2019.

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV, Sezione B, punto 6.

- d) Fatturato globale annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2019-2020-2021) almeno pari al doppio del valore stimato per ciascun lotto, IVA esclusa. Tale requisito è richiesto per garantire la solidità economica e l'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della particolarità del servizio da gestire, caratterizzato dalla complessità delle procedure da porre in essere e che richiedono anche l'impiego di particolari strumentazioni tecnologiche.

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV, Sezione B, punto 1a.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

- e) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto della concessione riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2019-2020-2021) di valore non inferiore al valore stimato della concessione, IVA esclusa, per ciascun lotto.

Il settore di attività è la liquidazione e accertamento dei tributi e riscossione dei tributi e di altre entrate.

Tale requisito è richiesto per garantire la solidità economica e l'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della particolarità del servizio da gestire, caratterizzato dalla complessità delle procedure da porre in essere e che richiedono anche l'impiego di particolari strumentazioni tecnologiche.

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV, Sezione B, punti 2a.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

- f) Possesso, alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, di una copertura assicurativa contro i rischi professionali, di importo pari o superiore, per anno assicurativo e per sinistro, ad € 500.000,00. In caso di RTI, tutte le imprese raggruppate dovranno possedere la copertura assicurativa per un valore proporzionale alla quota di esecuzione del servizio di relativa competenza.

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV, Sezione B, punto 5.

La comprova di tale requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante la produzione della relativa polizza, e, a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore della concessione.

- g) di non avere registrato perdite di esercizio nel triennio 2017-2019.

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV, Sezione B, punto 6.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- h) aver effettuato con buon esito, negli ultimi tre anni anteriori alla data di pubblicazione del presente bando, servizi in concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, per la durata unitaria (di ciascun affidamento) di almeno due anni e per conto di almeno 10 (dieci) Comuni diversi o Unioni di Comuni, di cui almeno un Comune rientrante nella fascia II, di cui all'art. 2, del D. Lgs. 507/93 (comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti).

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV, Sezione C, punto 1b.

La comprova del requisito, è fornita dall'aggiudicatario mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione (si precisa che tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori);
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

- i) Avere almeno n. 3 Ufficiali della Riscossione, regolarmente abilitati secondo le previsioni di legge ed assunti a tempo indeterminato perlomeno dal biennio precedente alla data di pubblicazione del bando, cui siano attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio della riscossione coattiva in concessione.

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV, Sezione C, punto 13.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante produzione dei contratti di lavoro.

- l) Possesso della certificazione di qualità ISO 9001 specifica per l'attività di riscossione tributi e/o entrate locali rilasciata da primario ente certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV, Sezione D.

m) avere, tra i propri dipendenti assunti a tempo indeterminato perlomeno dal biennio precedente alla data di pubblicazione del bando, almeno 10 (dieci) Messi Notificatori, i quali, essendo già stati nominati in passato, ai sensi dell'art. 1, comma 159 della Legge 296 del 27/12/2006, da altri enti locali o, eventualmente dagli stessi Comuni concedenti, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, secondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 158 della richiamata Legge 296/2006.

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV, Sezione C, punto 13.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante produzione dei contratti di lavoro.

Si specifica, inoltre, che **il concessionario entro 30 giorni dalla data di affidamento, dovrà provvedere all'attivazione, per le attività oggetto della concessione, di uno sportello nel territorio provinciale dedicato al Front-Office, oltre che di un servizio di Call-Center, con risorse umane adeguate numericamente e dotate di apposita formazione, in relazione ai processi legati all'attività di riscossione coattiva e dei sistemi informativi di gestione delle banche dati, tributarie e non, e in grado di fornire informazioni e supporto ai cittadini (art. 6 del Capitolato speciale).**

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione **all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni**, di cui al punto 7.1 lettera b) deve essere posseduto almeno dal componente del RTI che eseguirà l'attività di riscossione coattiva oggetto della concessione.

Il requisito relativo al **capitale sociale minimo interamente versato** di cui al punto 7.2 lettera c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al punto 7.2 lettera d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo al **fatturato specifico minimo annuo** di cui al punto 7.2 lettera e) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.

Il requisito relativo alla **copertura assicurativa** di cui al punto 7.2 lettera f) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo insieme.

Il requisito relativo all'assenza di perdite di esercizio richiesto al precedente punto 7.2 lettera g) deve essere soddisfatto almeno dal componente del RTI che eseguirà l'attività di riscossione coattiva oggetto della concessione.

I requisiti relativi ai precedenti punti 7.3 lettere h), i), m) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.

Il requisito relativo al precedente punto 7.3 lettera l) deve essere posseduto almeno dal componente del RTI che eseguirà l'attività di riscossione coattiva oggetto della concessione.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al punto 7.1 lettere a) e b) devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il possesso della certificazione di qualità ISO 9001 specifica per l'attività di riscossione tributi e/o entrate locali rilasciata da primario ente certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo, è attestata e verificata in relazione:

- a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto della concessione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1.

Per quanto riguarda i requisiti professionali richiesti al punto 7.3 lettere i) e m), il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione **di qualità ISO 9001 specifica per l'attività di riscossione tributi e/o entrate locali rilasciata da primario ente certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo** comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione della concessione le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso il Comune concedente, di mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dei Comuni concedenti in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata al Concessionario poiché trattasi di contratto ad alta intensità di manodopera. Possono essere date in subappalto le attività di stampa, inoltre e notifica degli atti, nonché dei servizi informatici, di call-center e di contact-center, purché la volontà di fare ricorso a prestazioni di terzi sia espressamente manifestata nella documentazione di gara, con la specifica indicazione delle attività che si intendono affidare a terzi.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 175, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, senza il consenso e la formale approvazione del Comune, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dal Comune.

Si rinvia all'art. 19 del Capitolato speciale.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria così suddivisa per ciascun lotto:

Lotto	Importo garanzia provvisoria	Soggetto garantito
LOTTO 1	€. 12.912,67	Comune di Cattolica
LOTTO 2	€. 10.498,80	Comune di Misano Adriatico

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice.

La garanzia provvisoria è corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli art. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 comma 1, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) con **bonifico bancario** sul conto intestato al Comune per il quale il concorrente partecipa alla gara: in questo caso l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da **QUIETANZA DEL VERSAMENTO** prestata a favore del Comune concedente;
- b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative a favore del Comune concedente, che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (Comune concedente);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune concedente.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta del Comune concedente per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo

o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale).

È sanabile altresì la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Stante la natura della concessione in oggetto non è necessario effettuare il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 21 dicembre 2021 n. 830 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara

Di seguito vengono indicati gli importi e il CIG relativo a ciascun lotto:

Lotto	C.I.G.	Contributo A.N.A.C.
Lotto 1 – Comune di Cattolica	953955302D	€. 70,00
Lotto 2 – Comune di Misano Adriatico	9539599621	€. 70,00

L'Ente verificatore accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel FVOE, l'Ente verificatore richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'Ente verificatore esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sulla Piattaforma **SATER** secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. **Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

L'offerta deve essere collocata sul **SATER** entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 16.01.2022**.

Si raccomanda di utilizzare per la compressione dei file esclusivamente il formato "ZIP". Nessun altro formato sarà ammesso.

E' ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul **SATER** più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante **SATER** è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul **SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.**

In ogni caso il concorrente esonera l'Ente verificatore da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del **SATER**.

Il Comune si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del **SATER**.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

ATTENZIONE: Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Le dichiarazioni relative al **DGUE**, alla dichiarazione integrativa e all'offerta economica **potranno** essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet

<http://www.cattolica.net/retcecivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio il Comune capofila assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto

e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, il Comune capofila procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Comune capofila può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**” contiene la **domanda di partecipazione, il DGUE**, nonché la **documentazione a corredo**, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sulla Piattaforma SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La **domanda di partecipazione è redatta in competente bollo virtuale da € 16,00=**, preferibilmente secondo il **modello “A” in allegato** e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni che seguono.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il consorziato esecutore non è tenuto a redigere un autonoma domanda di partecipazione ma è tenuto, invece, a presentare un proprio DGUE.

La domanda è sottoscritta digitalmente da concorrente singolo e:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

A completamento della domanda di partecipazione il concorrente allega su SATER:

- copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- (eventuale) copia conforme all'originale della procura.

15.1.1. ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE

L'assolvimento dell'imposta di bollo potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- attraverso il bollo virtuale ex art. 15 D.P.R. 642/1972. A tal fine le Imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'art. 15 del D.P.R. 642/1972, dovranno allegare una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione;

- utilizzando l'Allegato "I" - Modulo attestazione imposta di bollo", inserendo nello stesso i codici identificativi della marca da bollo, applicando la marca nello spazio riservato, scansionando il modulo, firmandolo digitalmente e caricandolo a Sistema. Il modulo dovrà essere conservato in originale presso l'operatore economico partecipante alla gara.

*I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che **si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale** le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale.*

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente utilizza il DGUE di cui allo schema predisposto dal DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, allegato al presente disciplinare **sub "B"**, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in attuazione dell'art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari).

Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui rispettivamente all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016);

- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal [regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/7](#) della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

L'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte medesima. In tal caso non sarà necessario compilare le specifiche aree relative ai requisiti speciali (e pertanto i richiami a tali aree contenuti nel presente disciplinare devono intendersi non vincolanti).

Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE del concorrente integrato con l'indicazione dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 7 lett. A) del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 7 lett. A) del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico professionale di cui al punto 7, lett. B) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

Il concorrente deve altresì allegare la dichiarazione integrativa nei termini di cui al successivo punto 15.3.1.

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, (contenute nell'**Allegato "A" al presente Disciplinare**), ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti;
5. dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Patto di integrità allegato e ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Cattolica/dal Comune di Misano Adriatico reperibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. dichiara di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario: in particolare la clausola sociale;
8. *(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e ss.mm.ii. e a comunicare all'Amministrazione la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica l'indirizzo **PEC** oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

11. attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

12. dichiara di accettare, in caso di aggiudicazione, l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza, nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;

13. dichiara di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto;

14. dichiara di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, dovrà rimborsare le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016, entro il termine di 60 giorni dalla stipula;

15. dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei tributi locali (Parere ANAC prot. UPAG 2211 dell'11 gennaio 2019; delibera ANAC n. 295 del 1 aprile 2020).

16. dichiara di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei servizi, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

17. dichiara di avere correttamente adempiuto, all'interno dell'azienda agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'art. 30 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

18. dichiara, ai sensi dell'art. 171, comma 3, lett. b) del Codice, di impegnarsi al rispetto della piena attuazione del piano economico finanziario.

19. attesta di essere informato che, ai sensi degli [artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679](#), i dati forniti sono trattati dal Comune di Cattolica/dal Comune di Misano Adriatico, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento e che gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679;

20. *(solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.)* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 20, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente **allega sul SATER**:

- copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della **procura**;
- copia del **PASSoe**, per l'ottenimento del quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, il suddetto PASSOE deve essere integrato con l'indicazione dell'ausiliaria; in caso di raggruppamento dovrà essere integrato con l'indicazione delle imprese mandanti;
- ricevuta di pagamento del **contributo** a favore dell'ANAC;

- **documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice dei Contratti, da prodursi con le modalità precisate al precedente paragrafo 10;
- **patto di integrità** sottoscritto digitalmente (All. C”);
- attestazione di avvenuto pagamento dell'**imposta di bollo** (eventuale All. I);
- eventuale documentazione a comprova dei **requisiti speciali** di cui al punto 7;
- **progetto di prioritario assorbimento del personale** operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente di cui al punto 25.

Si precisa inoltre che i concorrenti che intendono partecipare ad entrambi i lotti:

- possono presentare una sola volta la domanda di partecipazione alla procedura (allegato “A”) di cui al precedente n. 15.1) con l'indicazione dei lotti cui intendono partecipare ed inserirla nella busta “A” del LOTTO N. 1;
- devono presentare il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al precedente n. 15.2) per ogni singolo lotto cui intendono partecipare;
- devono prestare la cauzione provvisoria di cui al precedente n. 10) per ogni singolo lotto cui intendono partecipare;
- devono allegare la ricevuta di pagamento del contributo ANAC di cui al precedente n. 12) per ogni singolo lotto cui intendono partecipare;
- devono allegare il documento PASSOE di cui al precedente n. 15.3.2) per ogni singolo lotto cui intendono partecipare;
- possono presentare una sola volta il Patto di integrità di cui al precedente n. 15.3.2) ed inserirlo nella busta amministrativa del LOTTO N. 1;
- devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 7.3), per ogni singolo lotto cui gli stessi intendono partecipare.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete

15.3.4 Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- 15.3.4.1 copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 15.3.4.2 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- 15.3.4.3 dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati.

15.3.5. Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- 15.3.5.1 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- 15.3.5.2 dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati.

15.3.6. Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati;
- b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate al punto 13 del presente disciplinare. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, una relazione descrittiva sulle modalità di organizzazione e gestione del servizio, che preveda lo svolgimento e lo sviluppo delle attività minime e di eventuali ulteriori proposte complementari rispetto a quelle indicate al Capitolato Speciale, suddivisa con

riferimento ai criteri di valutazione (A, B, C, D, E, F, G) indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, composta, per ciascuno dei suddetti criteri, da massimo 10 facciate in A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12, compresi disegni, grafici e tabelle.

Tale relazione dovrà risultare coerente con il proprio piano economico finanziario.

Nella busta tecnica non dovrà essere contenuta alcuna indicazione circa il prezzo offerto. La presenza di prezzi all'interno della documentazione di cui trattasi sarà motivo di esclusione senza sanatoria.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità di cui al punto 13 del presente disciplinare. L'offerta economica, predisposta secondo il modello **Allegato "E"** al presente disciplinare, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, attesa l'aleatorietà sull'importo reale delle riscossioni, sul numero delle partite che costituiranno l'effettivo carico annuale nonché, allo stato attuale, della percentuale del compenso, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Il ribasso offerto sulla percentuale del 6,76% a titolo di compenso sull'importo effettivamente riscosso (al netto degli interessi di mora, degli oneri di riscossione, delle spese di notifica e di procedura) per tutta la durata della concessione;
- b) Il ribasso offerto sulla percentuale del 95% sulle misure previste dalla Tabella A) del D.M. 21/11/2000 (G.U. n. 30 del 06/02/2001) in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara, nell'ipotesi di rimborso al Concessionario da parte del Comune della quota, di cui all'art. 1 della Legge 160/2019, comma 803, lettera b), denominato "Spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari; in tale ipotesi dovrà essere offerto un ribasso espresso in un unico valore percentuale da applicarsi ad ogni tipologia di spesa.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. In caso di discordanza fra l'importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.
- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) la stima dei costi della manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. Non saranno ammesse, e conseguentemente saranno escluse, offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni. Saranno altresì escluse offerte parziali e indeterminate.

L'offerta economica dovrà essere accompagnata da un piano economico-finanziario, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 9, che dovrà evidenziare:

- il valore complessivo della concessione determinato, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalla presunta totalità dei ricavi generata dallo sfruttamento della concessione;
- la coerenza con l'offerta presentata, sia per la parte tecnico-gestionale che per la parte economica;
- le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
- il conto economico per tutto il periodo della concessione.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80

Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

	N.	Descrizione	Punti D max 66	Punti T max 14
A) Modalità di organizzazione	1	Articolazione della struttura organizzativa riferita a tutte le figure professionali coinvolte nel servizio con indicazione delle corrispondenti mansioni/qualifiche (all'inizio della gestione), delle modalità di coordinamento, del piano di formazione/aggiornamento	max 12 punti	
	2	Modalità di relazione con il personale dell'Ente, finalizzate alla massima cooperazione per garantire il rispetto delle varie fasi e dei tempi di lavorazione; modalità di sostituzione del personale e gestione degli imprevisti e delle emergenze: intervento, flessibilità organizzativa, tempistiche e figure preposte alle emergenze	max 8 punti	
C) Modalità di controllo e monitoraggio	3	Modalità di presidio, controllo e valutazione dei risultati rispetto al servizio da fornire che consenta al Comune concedente di verificare la conformità rispetto alle prescrizioni del Capitolato. (Sarà valutata la presenza di un sistema di controllo e monitoraggio dei risultati - modalità, tempi e strumenti utilizzati, di raccordo con i referenti comunali e di programmazione degli eventuali correttivi)	max 5 punti	
	4	Attivazione del servizio di monitoraggio e customer satisfaction attraverso verifiche a campione sulla soddisfazione del servizio svolto, sulla base di campagne concordate con l'Ente	max 3 punti	
D) Modalità di svolgimento delle procedure preliminari	5	Tempistica offerta per l'avvio della procedura di notifica degli atti, da esprimere come numero di giorni in diminuzione rispetto all'art. 8, lett. A) del Capitolato Speciale (45 giorni)	max 5 punti	
	6	Modalità e tempi di acquisizione delle informazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti inadempienti	max 3 punti	
	7	Attivazione del servizio di Contact-Center <i>sino al termine indicato dall'Ente e successivo all'emissione della comunicazione di presa in carico e dell'ingiunzione</i> (art. 6 del Capitolato Speciale, comma 5, punto a): modalità di	max 3 punti	

		resa e rendicontazione del servizio		
	8	Attivazione del servizio di Contact-Center <i>dal termine indicato dall'Ente e successivo alla scadenza della comunicazione di presa in carico e dell'ingiunzione</i> (art. 6 del Capitolato Speciale, comma 5, punto b): modalità di resa e rendicontazione del servizio	max 3 punti	
	9	Modalità e tempi di adozione di azioni cautelari	max 5 punti	
	10	Modalità e tempi di adozione delle azioni esecutive	max 5 punti	
E) modalità di organizzazione del servizio	11	Modalità operative e funzionalità del sistema informatico utilizzate per lo svolgimento del servizio con particolare riferimento a: acquisizione delle liste di carico, gestione degli aggiornamenti anagrafici e delle notifiche, gestione dei pagamenti, delle riscossioni e delle relative attività di rendicontazione	max 5 punti	
	12	Modalità di gestione del contenzioso e delle procedure concorsuali con indicazione della professionalità impiegate, con riferimento all'esperienza maturata in materia	max 3 punti	
	13	Numero di ore settimanali (lun-ven) di <i>Call-Center</i> dedicato maggiore di quello minimo richiesto (30 ore) Numero ore di personale settimanale complessivo (lun-ven) dedicato al	max 2 punti	

	14	ricevimento pubblico presso lo sportello di Front-Office maggiore di quello minimo richiesto (20 ore)	max 2 punti	
	15	Numero degli Ufficiali della Riscossione (assunti a tempo indeterminato come minimo dal biennio precedente alla data di pubblicazione del bando) superiore a tre - minimo richiesto da 4 a 13 da 13 a 20 maggiore di 20		max 3 punti
F) Qualità, Responsabilità e rating di legalità	16	Certificazione UNI ISO 14001 riferita al settore del servizio affidato (Sarà attribuito il punteggio in relazione al possesso della certificazione rilasciata da enti certificatori accreditati e in corso di validità)		2 punti
	17	Certificazione UNI ISO 45001 riferita al settore del servizio affidato (Sarà attribuito il punteggio in relazione al possesso della certificazione rilasciata da enti certificatori accreditati e in corso di validità)		2 punti
	18	Certificazione ISO/IEC 27001 riferita al settore del servizio affidato (Gestione delle informazioni sulla privacy) (Sarà attribuito il punteggio in relazione al possesso della certificazione rilasciata da enti certificatori accreditati e in corso di validità)		2 punti
	19	Adozione del modello ex D. Lgs. 231/2001 (Sarà attribuito il punteggio in relazione all'adozione del modello ex D. Lgs. 231/2001)		2 punti
	20	Possesso Rating di Legalità: 1 con una stelletta 2 con due stellette 3 con tre stellette		max 3 punti
G) Proposte migliorative	21	Eventuali proposte di servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Capitolato, considerati accettabili dall'Ente e senza oneri per il Comune concedente.	max 2 punti	

Il numero di ufficiali della riscossione di cui al punto 15, il possesso delle certificazioni di cui ai punti 16-17-18, e l'adozione del modello di cui al punto 19, è accertato in capo al raggruppamento nel suo insieme. Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **40 punti complessivi**. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, legato al grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata. Il punteggio sarà ottenuto moltiplicando la media aritmetica dei coefficienti per il corrispondente valore massimo di punteggio attribuibile ai "Fattori ponderali" di cui alla tabella sopra riportata.

COEFFICIENTE	DESCRIZIONE LIVELLO DELLA PRESTAZIONE RISPETTO AGLI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI RICHIESTI
0	Insufficiente: proposta completamente assente o completamente inadeguata
0,2	Sufficiente: proposta limitata rispondente in maniera scarsa agli standard
0,4	Discreto: proposta con livello di definizione poco più che soddisfacente, essenziale e semplice
0,6	Buono: proposta con livello di definizione più che discreto, adeguatamente articolata
0,8	Ottimo: proposta con livello di definizione più che buono, nonché ben articolata

1

Eccellente: proposta con livello di definizione più che ottimo, completa, elaborata con soluzioni compiute e chiare

Con riferimento agli elementi del criterio n. 21, si precisa che si prenderanno in considerazione, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, solo le proposte ritenute accettabili in quanto di interesse, mentre quelle ritenute non accettabili non verranno considerate in alcun modo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Criterio	Descrizione	Punteggio massimo	Metodo di calcolo
Compenso	Percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta (6,76%), calcolata secondo il metodo direttamente proporzionale	12 punti	quantitativo
Rimborso Spese relative alle procedure cautelative ed esecutive infruttuose e rivelatesi	Percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta (95% delle misure previste dalla Tabella A) del D.M. 21.11.2000, calcolata secondo il metodo direttamente proporzionale	8 punti	quantitativo

Quanto all'offerta economica, i 20 punti verranno assegnati secondo la **formula "bilineare"** seguente, prevista dalle Linee guida ANAC n. 2 del 21/09/2016, precisando che non saranno ammesse offerte al rialzo rispetto alla percentuale del 6,76% e del 95% delle misure previste dalla Tabella A del D.M. 21/11/2000, posti a base di gara.

- RIBASSO PERCENTUALE SUL COMPENSO – punti massimi assegnabili 12, secondo la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} = X * (A_i / A \text{ soglia})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} = X + (1-X) * [(A_i - A \text{ soglia}) / (A_{\max} - A \text{ soglia})]$$

Dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,90$

A_{\max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

- RIBASSO SUL RIMBORSO SPESE – punti massimi assegnabili 8, secondo la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} = X * (A_i / A \text{ soglia})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} = X + (1-X) * [(A_i - A \text{ soglia}) / (A_{\max} - A \text{ soglia})]$$

Dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,90$

A_{\max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.

Il punteggio definitivo sarà dato dalla somma aritmetica semplice dei punteggi attribuiti ai due ribassi offerti a ciascun concorrente, riparametrati, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massi-

mo ed agli altri concorrenti un punteggio proporzionale.
All'offerta economica pari alla base d'asta verrà attribuito un punteggio pari a 0.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore secondo quanto indicato nelle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X=1,2,...,21

Al risultato della predetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo **il giorno 17.01.2022 alle ore 9.30.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, è fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464/2022.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 21.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice procede all'apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21;

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.3 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. Verranno comunicati il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati agli artt. 5 e 6 della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della predetta delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Per i dati e documenti diversi dai precedenti, si procede ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 della predetta Delibera.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei documenti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La concessione viene aggiudicata, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 180 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice;
- la polizza assicurativa che tenga indenne il Comune concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, di cui al comma 7 del medesimo art. 103 del Codice e di cui all'art. 18 del Capitolato Speciale.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice **antimafia**). Ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 120/2020 si procede alla stipulazione ed all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito, salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata, dopo la stipulazione dello stesso, la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, comma 52 e segg.ti della Legge n. 190/2012 (*white list*) nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, nelle forme previste da ciascun Comune concedente.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che verranno comunicate all'aggiudicatario. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € **3.870,55=**. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'affidatario deve comunicare al Comune concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati **nell'Allegato "L"** al presente disciplinare.

Ogni concorrente deve allegare all'offerta (come indicato al punto 15 alla documentazione a corredo della busta amministrativa) un progetto di riassorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La presentazione del progetto costituisce accettazione della clausola sociale. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale, che costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche per la quale si determina l'esclusione dalla gara.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte del Comune concedente durante l'esecuzione del contratto e gli eventuali inadempimenti saranno oggetto di applicazione di penale, come previsto dall'art. 12bis del Capitolato speciale.

26. CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

L'aggiudicatario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a dichiarare, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata che, sia pure non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in essi riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga, infine, a dichiarare di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

L'aggiudicatario dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Cattolica/Comune di Misano Adriatico.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere, sia durante l'esecuzione della concessione che al termine del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute al giudice ordinario con esclusiva competenza del Foro di Rimini, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli [artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679](#), i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dal Comune di Cattolica e dal Comune di Misano Adriatico, quali responsabili del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento.

Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA

Dott.ssa Claudia M. Rufer

Allegati:

Allegato A) - Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;

Allegato B) – DGUE;

Allegato C) – Patto di integrità;

Allegato D) - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

Allegato E) - Modello offerta economica;

Allegato F) – Matrice dei rischi;

Allegato G) - Piano economico finanziario Comune di Cattolica

Allegato H) – Piano economico finanziario Comune di Misano Adriatico;

Allegato I) - Modulo attestante versamento imposta di bollo;

Allegato L) - Elenco del personale uscente per l'applicazione della clausola sociale.